



## Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER L'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA - DEFINITIVA-ESECUTIVA-DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ – COORDINAMENTO SICUREZZA PER LA SISTEMAZIONE DI PIAZZA VITTORIO VENETO. CIG 7141409D20**

### VERBALE DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno NOVE del mese di OTTOBRE (09/10/2017) alle ore 9:00 (ore nove) presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Sergio Barra sito al secondo piano della sede municipale, si è riunita la Commissione così come nominata con Determinazione della Centrale unica di Committenza n. 15 del 31.08.2017, per procedere, in supporto al RUP, alla specifica verifica della congruità dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 50/2016 relativamente alla procedura di cui all'oggetto.

#### Premesso e considerato:

- che in data 13.09.2017 si è riunita la Commissione per l'esperimento in seduta pubblica dell'apertura delle offerte economiche relativa alla procedura di cui all'oggetto;
- che, in tale seduta, giusto verbale di gara del 13.09.2017, in relazione agli esiti delle offerte pervenute formulava il seguente prospetto:

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI PUNTEGGI CONSEGUITI

Professionisti	Punteggio tecnico qualitativo (MAX 45)	Punteggio presenze in cantiere (MAX 20)	Punteggio ribasso temporale (MAX 5)	Valutazione economica (MAX 30)	TOTALE PUNTEGGI (MAX 100)
1	13,889	10,000	5,000	17,809	46,697
2	44,286	20,000	5,000	30,000	99,286
3	25,061	13,333	5,000	29,541	72,935
4	10,263	13,333	0,000	13,109	36,706

- che il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti individuato al n. 2 **Raggruppamento Temporaneo: Settanta7 Studio Associato - Arch. Franchi - Studio Bovetti - Arch. Lova** si qualificava primo in classifica, per cui il Presidente della Commissione proponeva l'aggiudicazione al Responsabile Unico del Procedimento, segnalando la necessità di procedere con la verifica della congruità dell'offerta, essendosi verificata la fattispecie prevista dall'art. 97 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, così come risultante dal verbale di gara del 13/09/2017, in quanto l'offerta dello vedeva sia punteggi relativi al prezzo, sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara;

Per tutto quanto sopra lo scrivente RUP con nota prot. n. 32746 del 15/09/2017 inviata in pari data per PEC al Raggruppamento Temporaneo dei professionisti interessati, li invitava a formulare entro la data del 2 ottobre 2017

le giustificazioni alla propria offerta ritenuta, in sede di gara, necessitante di opportuni approfondimenti sulla congruità.

Dato atto che il giorno 25/09/2017 - Prot. 33689, entro la data e l'ora stabilita per la presentazione, sono pervenute le giustificazioni dell'offerta anomala, per cui si poteva procedere con l'esame; per le valutazioni previste dall'art. 97 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida dell'ANAC n. 3;

Vista la pubblicazione dell'avviso della presente seduta, pubblicato sul profilo del committente in data 26/09/2017.

**TUTTO CIO' premesso**, prima di procedere alla valutazione della documentazione prodotta dai professionisti, sulla base della giurisprudenza consolidata in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala, si ricorda che:

- la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- l'anomalia può anche riguardare il margine utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica sguarnita di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione - (vedasi anche le recenti sentenze del Consiglio di Stato n. 5290 del 15/12/2016 e n. 5152 del 6/12/2016)
- il D.Lgs 50/2016 precisa che le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi tra le altre cose, all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione, alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire il prodotto o per eseguire i lavori e sull'originalità dei lavori;
- la verifica di congruità deve essere comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi fornita dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative;
- il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a cercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta nel suo complesso sia seria ed attendibile e trovi rispondenza nella realtà del mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, rendersi anomale un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economicamente non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'Amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa qualora si tratti di documentazione scritta e depositata agli atti, che, al momento in cui viene acquisita al procedimento, assume un valore giuridico che rende possibile il richiamo.

Considerato altresì che le spiegazioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 possono, in particolare, riferirsi:

- a) all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) alle soluzioni tecniche prescelte o alle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) all'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Considerate le prescrizioni dell'art. 97 c.5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Chiarito e tenuto presente quanto sopra, si procede all'analisi di quanto trasmesso dai professionisti.

Dalla lettura del documento emergono due inesattezze: vi è un erroneo riferimento ad "*edilizia scolastica*" e risulta altresì errato il ribasso percentuale citato che non corrisponde a quello presentato in sede di gara in riferimento all'offerta economica.

Tuttavia emerge che tali errori sono palesemente frutto di un refuso, mentre la dimostrazione tabellare del piano finanziario globale dell'intervento riporta l'importo complessivo dell'offerta in modo corretto pertanto è possibile procedere.

Si ritiene che **l'offerta in esame risulti congrua** per i seguenti motivi:

- le giustificazioni presentate sono esaustive e dimostrano efficaci soluzioni tecnico-logistiche adottate dal team di professionisti;
- dalle stesse giustificazioni si rileva la congruità del quadro economico complessivo presentato, tenuto conto dell'esperienza già maturata dai professionisti nell'esecuzione di lavori simili in zone limitrofe al territorio comunale;
- gli specifici benefici e/o minori oneri derivanti da attrezzature informatiche all'avanguardia e in quantità tale da garantire celerità ed efficienza;
- di realizzare economie di scala in quanto il team ha professionisti che operano in zona e quindi può limitare le spese generali ed i costi di trasporto garantendo una costante presenza in cantiere;

Pertanto, alla luce di quanto sopra, non si ritiene necessario acquisire ulteriori chiarimenti o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame, ritenendo sufficiente quanto prodotto e esauriente a dimostrare la congruità dell'offerta presentata che aveva conseguito l'aggiudicazione provvisoria.

Lo scrivente R.U.P., unitamente alla Commissione, ritiene pertanto di confermare l'aggiudicazione provvisoria della procedura in esame.

Con il presente verbale, chiuso alle ore 10.45 del 02/10/2017 si dichiara chiusa l'operazione di verifica delle giustificazioni dell'offerta anomala e unitamente alla proposta di aggiudicazione, viene trasmesso al Dirigente del Dipartimento Tecnico LL.PP., Urbanistica ed Ambiente per gli adempimenti previsti dall'art. 33 del D.Lgs 50/2016.

Fossano, 2 ottobre 2017

**F.to Il Responsabile Unico del Procedimento: *arch. Sergio Barra***

**F.to arch. Silvio BRUNO**

**F.to arch. Daniela GHIGO**

**F.to dott.ssa Cinzia TORTONE**